

TITOLO VII

USI IN MATERIA ALBERGHIERA

Capitolo primo

USI IN MATERIA DI ALBERGHI

Sommario

Ammissione agli alberghi	Art.	1
Prenotazione di camere	«	2
Condizione e durata del contratto	«	3
Prenotazioni di servizi extra	«	4
Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali	«	5
Parcheggi	«	6
Prezzi delle camere	«	7
Letto aggiunto e camera a due letti	«	8
Pagamento dei conti	«	9
Pensione	«	10
Danni arrecati all'albergo dal cliente	«	11

ART. 1 - Ammissione agli alberghi

L'impegno dell'alloggio è assunto nel momento in cui l'albergatore accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

ART. 2 - Prenotazione di camere

Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta.

La prenotazione garantita con caparra o con carta di credito o altre modalità richieste dall'albergatore è valida fino alle ore 10 del giorno successivo.

La prenotazione non garantita è valida fino alle ore 16 del giorno stabilito salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 3 - Condizioni e durata del contratto

Salvo contrario accordo, il contratto di alloggio si considera concluso per una giornata. La sua durata, nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 12 del giorno successivo, si proroga di giorno in giorno compatibilmente con la disponibilità; la camera è a disposizione del cliente non prima delle ore 15 del giorno dell'arrivo.

Qualora per causa indipendente dalla propria volontà l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, propone al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, assumendo a proprio carico l'eventuale differenza di prezzo.

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, escluso il caso di gravi motivi documentati, paga all'albergatore la tariffa della camera per un periodo addizionale di minimo un giorno e massimo tre giorni, salvo i casi di colpa attribuibili all'albergatore o ai suoi preposti.

ART. 4 - Prenotazione di servizi extra

Non viene addebitato alcun supplemento al cliente per l'uso del frigobar (con esclusione dei prodotti consumati) della radio e filodiffusione, della TV e delle attrezzature di pertinenza della

camera ai sensi della Legge Regionale vigente¹, in quanto facenti parte dell'attrezzatura della camera. Se apparecchi vengono messi a disposizione dall'albergatore su richiesta del cliente, viene addebitato un supplemento preventivamente comunicato.

ART. 5 - Accettazione – permanenza – danni relativi ad animali

L'ammissione degli animali in albergo è consentita previa autorizzazione dell'albergatore. Questi, in caso di accettazione, può applicare per l'animale un supplemento preventivamente comunicato ed accettato dal cliente.

Il cliente custodisce l'animale accettato nella propria camera e in condizioni tali da non accettare molestie o danni.

Fuori dalla camera il cane è dotato di museruola e guinzaglio.

E' vietato far sostare gli animali nei locali comuni dell'albergo².

Fanno eccezione i cani accompagnatori di non vedenti.

Sono fatti salvi comunque i regolamenti locali di igiene o di polizia urbana.

ART. 6 - Parcheggi

Non si applicano supplementi al cliente per l'utilizzo di parcheggio non custodito di pertinenza dell'esercizio alberghiero.

E' applicata una tariffa per l'autorimessa o parcheggio custodito.

ART. 7 - Prezzi delle camere

Le tariffe esposte sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori e comunicate ai soli fini della pubblicità alle Province³.

ART. 8 - Letto aggiunto e camera a due letti

Se a richiesta del cliente in una camera singola si aggiunge, purché in conformità alle norme vigenti⁴, un secondo letto, la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta

¹ Legge 12/97

² D.P.R. 26.3.1980 n.237 e regolamenti comunali.

³ Art. 1 – 1° comma – Legge 284/91 e art. 9 L.Rg. Lombardia 28 aprile 1997, n. 12

⁴ D.P.R. 30.12.1970 n. 1437 art. 1 e Legge 203/95 art. 7

nel limite del 35% del prezzo della camera singola e comunque il totale non supera il prezzo della camera doppia.

Se il letto viene aggiunto in una camera a due letti la maggiorazione del prezzo per il letto aggiunto viene contenuta nel limite del 35% del prezzo della camera a due letti.

Se al cliente che ha prenotato una camera singola viene assegnata una camera doppia il prezzo da corrispondere è il prezzo della camera singola.

Nessun supplemento viene corrisposto per bambini che non utilizzano il letto aggiunto.

ART. 9 - Pagamento dei conti

I conti vengono pagati dal cliente alla presentazione della fattura.

L'albergatore, in caso di mancato pagamento del conto, oltre a risolvere il contratto può rifiutare la restituzione di beni ed oggetti depositati e trattenere il bagaglio del cliente⁵.

ART. 10 - Pensione

La "pensione" è oggetto di una convenzione tra il cliente e l'albergatore per l'alloggio con pagamento del prezzo determinato dal singolo operatore. Il prezzo viene calcolato a decorrere dal primo pasto consumato dal cliente dopo l'arrivo.

I pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo vengono forniti, senza pagamento ulteriore, il giorno della partenza.

Ai clienti in pensione non competono decurtazioni per i pasti non consumati in albergo.

Quando il cliente gode di "pensione completa" l'albergatore fornisce, in luogo del pasto non consumato in albergo, "un cestino" contenente quanto necessario per un pasto, sempre che il cliente richieda detta prestazione alternativa entro la sera precedente il giorno della consumazione.

Salvo diversa convenzione si intende:

a) Pensione completa:

il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo, e della cena;

b) Mezza pensione:

⁵ Artt. 2756 – 2760 e 2761 C.C.

il pernottamento e la somministrazione della piccola colazione, del pranzo oppure della cena;

c) Camera con piccola colazione:
il pernottamento con la piccola colazione.

Si intende, inoltre, per i pasti:

- la piccola colazione
- pranzo (menù del giorno);
- cena (menù del giorno).

Sono escluse dal prezzo pattuito per i pasti le bevande in genere, gli alcolici e i superalcolici.

Detti pasti vengono consumati agli orari esposti nell'albergo e nei locali a questo scopo adibiti.

L'albergatore non è tenuto a somministrare i pasti fuori di detti orari e di detti locali e comunque, in tal caso, può chiedere un supplemento di prezzo.

La convenzione di "pensione" viene solitamente accordata per un soggiorno di almeno tre giorni⁶.

ART. 11 - *Danni arrecati all'albergo dal cliente*

I danni provocati dal cliente all'albergo e sue pertinenze vengono risarciti al costo del ripristino, ove è possibile, o della sostituzione.

⁶ R.D.L. 23.11.1936 n. 2469 art.4

Capitolo secondo

AGENZIE DI VIAGGIO

Sommario

Prenotazioni e competenze	Art.	1
Prenotazioni per gruppi di clienti	“	2

ART. 1 - Prenotazioni e competenze

All'agenzia di viaggio che effettua la prenotazione gli alberghi sogliono corrispondere una commissione calcolata in base ai servizi richiesti ed effettivamente erogati. La commissione viene pagata dopo il saldo dovuto all'albergatore previa presentazione di fattura, salvo i casi in cui è l'agenzia ad acquistare direttamente in nome proprio e per conto del cliente i servizi alberghieri.

ART. 2 - Prenotazioni per gruppi di clienti

Ai fini della prenotazione si intende per gruppo di clienti un numero minimo di 15 persone, considerato come unica entità sia dall'agente, sia dall'albergatore.

Al di sotto di questo numero il gruppo è considerato come insieme di clienti singoli.

Se il numero si riduce dopo la prenotazione, così che il gruppo risulti composto di meno di 15 persone, l'albergatore e l'agente sogliono chiarire se questo nuovo numero possa considerarsi ancora come gruppo.

Sono definiti gruppi/eventi di notevoli dimensioni quei gruppi composti da più di 100 persone, o quei gruppi che occupino il 50% della capacità dell'albergo, che siano camere, ristoranti e/o strutture congressuali.

Capitolo terzo

AGRITURISMI ED ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

(nessun uso accertato)